



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO
Segreteria generale

Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5

L'art. 120 del D. Lgs del 31/03/2023 n. 36 L'articolo innova l'elencazione prevista dalla previgente disciplina (art. 106 del D. Leg.vo 50/2016) riprendendo il testo della Dir. UE 24/2014 - in ordine alla possibilità di modificare i contratti di appalto già conclusi e in corso di esecuzione senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento e attuando il criterio di cui all'art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78 (Legge delega), comma 2, lett. u), che richiedeva la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione.

Richiami di carattere generale comuni alle procedure contrattualistiche	
Elementi di riferimento nella redazione dell'atto	Note/riferimenti normativi
Richiamo atto di nomina del Dirigente, o del TPO delegato	
Espresso richiamo dello strumento/i di programmazione dell'ente (programma di mandato, DUP, BILANCIO, PEG, PIAO)	
Espresso richiamo principi guida nell'affidamento di contratto ai sensi del d.Lgs 36/2023	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo , nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Principio di Risultato Art. 1	Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) <u>valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;</u> b) <u>attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.</u>
Principio di Fiducia Art. 2	Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Oggetto: Tipo di provvedimento e indicazione in sintesi del contenuto del provvedimento. Indicare CIG- CUP- CUI	Descrizione chiara e puntuale
Riferimenti di diritto: - Art. 107 TUEL 267/2000 - Legge 241/1990 e ss.mm.ii. - Art – 147 D.Lgs 267/2000	
Richiamo Opera Pubblica/ affidamento Servizi/ forniture:	
Riferimenti Procedura <i>ab origine</i>	Richiamare la procedura originaria posta in essere

Trattasi di affidamento preceduto da “Decisione di contrarre” ai sensi dell’ art. 17 comma 1 ☐ Si ☐ No Estremi identificativi con i relativi richiami agli elementi obbligatori (fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; - l’oggetto del contratto *** - il valore economico; - la forma del contratto; - le clausole ritenute essenziali; - modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base). *** Eventuali suddivisioni in lotti	Previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Responsabile unico del progetto (RUP) Art. 15 Dlgs 36/ 2023	1. <u>Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico</u> da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. <u>In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.</u>

Conflitti di interessi. Art. 16 DLGS 36 2023 Preso d'atto della dichiarazione di assenza conflitto di interessi del RUP ex art. 6 della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 e di ogni altro eventuale collaboratore intervenuto nella fase procedurale. Richiamo al rispetto della Misura Generale posta in essere PIANO Triennale Prevenzione Sezione PIAO 2024- 2026 D.G.C. n.78/2024. Eventuale Richiamo alle misure adeguate poste in essere per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 del richiamato art. 16 siano rispettati.	1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
Richiamo Operatore Aggiudicatario Appaltatore Principale Requisiti Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) Verifica del possesso dei requisiti art. 99 Requisiti di ordine Speciale art. 100 = >150.000 E Eventuale Reputazione dell'impresa art. 109 ☐ Si ☐ No	
Le Varianti ai contratti in corso di esecuzione	
Art. 120 comma 8 Richiesta di Rinegoziazione ☐ Si ☐ No	Il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui non siano state previste, la richiesta di RINEGOZIAZIONE va avanzata senza ritardo e non giustifica di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto
Previsione nei documenti di gara Quinto d'obbligo Art. 120 c.9	<i>Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa</i>

☐ Si ☐ No	<i>imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste".</i> Elemento che suffraga l'interpretazione del quinto d'obbligo come una species delle varianti in corso d'opera (non già una ipotesi di opzione contrattuale prevista ex ante) si riviene in quanto è stabilito dall'All. II.14, articolo 5, co. 6, ultimo periodo, secondo cui: "(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice".
--	---

Modifiche ammesse dal punto di vista qualitativo		Modifiche ammesse dal punto di vista quantitativo	
Rich. normativo	Disciplina	Rich. normativo	Disciplina
art.120 comma 1, lett. a)	Le modifiche devono essere previste nei documenti di gara in modo chiaro ed inequivocabile. La struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa devono rimanere inalterate.		
art.120, comma 1, lett. b)	Modifiche ammesse in caso di sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari ove un cambiamento del contraente, al contempo: 1) sia impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.		
Art. 120 comma 1, lett. c) <i>Modif. Dlgs 209/2024</i>	((per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.))	Art.120 comma 2	Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale.
		Art. 120 comma 3	Modifiche ammesse se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 14 del D. Leg.vo 36/2023; b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. La struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa devono rimanere inalterate

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. d)	Modifiche ammesse in caso di sostituzione dell'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	
Modifiche Sostanziali		Modifiche NON Sostanziali
		Art 120 c.5 Generale ammissibilità Modifiche non sostanziali a prescindere dall'importo
Art. 120 comma 6	La modifica è sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. modifica è considerata sostanziale se: a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).	

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="852 123 1008 1131"> Art. 120 comma 7 Modificato dlgs 209/2024 </td><td data-bbox="1008 123 1532 1131"> ((Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.)) </td></tr> </table>	Art. 120 comma 7 Modificato dlgs 209/2024	((Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.))
Art. 120 comma 7 Modificato dlgs 209/2024	((Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.))		
Fasi comuni alle Procedure di Lavori e Servizi			
Identificazione della Necessità: In relazione alla specifica necessità, la Stazione Appaltante o l'appaltatore valutano la necessità di apportare una modifica o variante. Questa valutazione può derivare da cambiamenti nelle esigenze, nelle circostanze o negli obiettivi del progetto. Valutazione di Impatto Viene effettuata un'analisi dell'impatto della modifica o variante proposta sul contratto esistente. Questo include considerazioni finanziarie, tecniche, temporali e giuridiche. In relazione al caso che si presenta, è necessario identificare la tipologia di modifica da attuare in quanto deve rientrare nei casi previsti per legge Elaborazione della Proposta: Con l'ausilio del Direttore dei Lavori (DL) o Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) predispone gli atti per poi proporre l'autorizzazione della modifica alla Stazione			

Appaltante.

Valutazione giuridica, tecnica e finanziaria

La proposta viene sottoposta a un'analisi legale per assicurarsi che sia conforme alle normative contrattuali, alle leggi e ai regolamenti in vigore. Si verifica se la modifica è ammissibile e se sono necessarie autorizzazioni aggiuntive. Se la modifica coinvolge aspetti tecnici complessi, potrebbe essere necessaria una valutazione da parte di esperti tecnici o consulenti esterni. Viene condotta un'analisi finanziaria per valutare l'impatto delle modifiche sui costi complessivi e sui finanziamenti disponibili.

Approvazione Interna:

La proposta di modifica o variante viene presentata all'autorità competente all'interno dell'ente pubblico. In relazione ai propri regolamenti, la Stazione Appaltante approva la modifica al contratto. In generale per gli Enti pubblici, gli atti sono determinazioni dirigenziali o deliberazioni della Giunta comunale.

Negoziiazione e Stipulazione:

Se la modifica è approvata, si procede alla negoziazione dei dettagli specifici con l'appaltatore o il fornitore. Una volta raggiunto un accordo, si modifica il contratto originale (atto di sottomissione).

Pubblicazione e comunicazioni:

Laddove richiesto, è necessario pubblicare un avviso pubblico riguardante la modifica proposta per informare eventuali parti interessate e il pubblico in generale. Sono poi necessarie le comunicazioni all'ANAC e pubblicazioni sulla GURI/GUCE

Attuazione e Monitoraggio

La modifica o variante viene implementata e monitorata per assicurarsi che venga eseguita correttamente e soddisfi gli obiettivi.

Fasi Specifiche Lavori (Allegato II.14-art. 5) Proposta del Direttore dei Lavori e relativa perizia di variante suffragata da motivazioni ☐ Si Estremi ricevimento proposta Attestazione del Direttore dei Lavori ☐ Si Non imputabilità alla S.A Non prevedibilità al momento del progetto Relazione del Direttore dei Lavori – previa acquisizione del parere del Progettista Parere del RUP preliminare all’approvazione della S.A. ☐ Si Proposta dell’ esecutore trasmessa dal Direttore dei Lavori al Rup entro dieci giorni dal ricevimento della stessa ☐ Si	1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. 2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
Obblighi di comunicazione	
Ricorso Obbligo comunicazione ☐ Si Estremi Comunicazione	All II 14 comma 11:La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
Ricorso Obbligo comunicazione ☐ Si	All II 14 comma 12 Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Obblighi Sezione Anticorruzione Misure Specifiche PIAO 2025-2027 ☐ Si	Adempimenti correlati al processo mappato Identificativo 216

Pubblicità Atti Art. 27 (Pubblicità legale degli atti) Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni) Resta pertanto in essere quale Rispetto degli obblighi di pubblicazione Albo pretorio Amministrazione trasparente” : Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione II livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 Dlgs 33/2013 Sezione I livello Bandi di gara e contratti Provvedimenti- Sotto Sezione II Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici art. 37 D.Lgs. n.33/2013 c.1 lett. a e lett. b	•
Foro competente in caso di controversie	Feramo
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere Art 120 Dlgs 104 del 02 luglio 2010	Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni..
Richiamare le Misure Generali e Specifiche Richiamo Identificativo Processo Mappatura PIAO	Processi attinenti
PRIVACY	
Richiamo alla disciplina sul trattamento dati: Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”): titolare dei dati Incaricato del trattamento DPO:	D.P.O del Comune di Roseto Degli Abruzzi la Ditta FORMANAGEMENT Srl – Sede legali Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000


RAFFAELLA
D'EGIDIO
17.10.2025
10:20:37
GMT+02:00